



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
E
DEL CANONE MERCATALE

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 85 del 30.03.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	- 4 -
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	- 4 -
Articolo 2 - Criteri per la determinazione del canone	- 4 -
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	- 5 -
Articolo 4 - Accertamento e sanzioni	- 5 -
Articolo 5 – Rimborsi e compensazione.....	- 6 -
CAPO II – CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	- 6 -
Articolo 6 - Disposizioni generali	- 6 -
Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari	- 6 -
Articolo 8 – Autorizzazioni	- 7 -
Articolo 9 - Rimozione del mezzo pubblicitario.....	- 7 -
Articolo 10 - Anticipata rimozione	- 7 -
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	- 8 -
Articolo 12 – Presupposto del canone	- 8 -
Articolo 13 - Soggetto passivo.....	- 8 -
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone	- 8 -
Articolo 15 – Definizione di insegna d’esercizio	- 9 -
Articolo 16 – Dichiarazione.....	- 9 -
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	- 10 -
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	- 10 -
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari	- 11 -
Articolo 20 – Maggiorazioni.....	- 12 -
Articolo 21 – Riduzioni	- 12 -
Articolo 22- Esenzioni	- 12 -
CAPO III - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	- 13 -
Articolo 23- Disposizioni generali	- 13 -
Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni	- 13 -
Articolo 25- Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni	- 14 -
Articolo 26- Determinazione del canone per le pubbliche affissioni.....	- 14 -
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo	- 15 -
Articolo 28 - Riduzioni.....	- 15 -
Articolo 29- Esenzioni	- 15 -
Articolo 30- Pagamento del canone.....	- 16 -
Articolo 31- Norme di rinvio	- 16 -
CAPO IV – CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	- 16 -
Articolo 32– Disposizioni generali	- 16 -
Articolo 33- Tipologie di occupazioni	- 16 -
Articolo 34- Autorizzazioni	- 17 -
Articolo 35- Occupazioni di urgenza.....	- 17 -
Articolo 36- Domanda di concessione ed autorizzazione	- 17 -
Articolo 37- Istruttoria della domanda.....	- 18 -
Articolo 38- Concessione ed autorizzazione	- 19 -
Articolo 39- Titolarità della concessione e subentro.....	- 19 -
Articolo 40- Obblighi del concessionario.....	- 19 -
Articolo 41- Rinnovo e/o prolungamento della concessione e/o autorizzazione	- 20 -

Articolo 42- Modifica, sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione	20 -
Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione	21 -
Articolo 44- Occupazioni abusive	21 -
Articolo 45- Soggetto passivo.....	22 -
Articolo 46- Modalità di applicazione del canone	22 -
Articolo 47- Passi carrabili	23 -
Articolo 48- Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile.	24 -
Articolo 49- Riduzioni.....	24 -
Articolo 50- Esenzioni	25 -
Articolo 51- Pagamento del canone.....	25 -
CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI (CANONE MERCATALE)	
Articolo 52– Disposizioni generali	26 -
Articolo 53- Autorizzazioni	26 -
Articolo 54- Occupazioni abusive	26 -
Articolo 55- Soggetto passivo.....	27 -
Articolo 56- Modalità di applicazione del canone	27 -
Articolo 57- Riduzioni.....	27 -
Articolo 58 - Esenzioni	27 -
Articolo 59- Pagamento del canone mercatale	28 -
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie	28 -

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "**canone**", il "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" denominato "**canone mercatale**", di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Continuano ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2011 e il Regolamento per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 16/12/2010 e successive modifiche.
4. La classificazione delle strade in categoria normale e speciale prevista nel suddetto Piano generale degli impianti, continua ad essere applicata per la diffusione di messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni, nonché per i procedimenti per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi alle annualità pregresse.

Articolo 2 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero, se presenti, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La classe demografica di appartenenza del Comune di Campi Bisenzio è determinata sulla base della popolazione residente pari a n. 47.313 abitanti al 31 dicembre 2019.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - e) durata dell'occupazione.
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e del canone sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Campi Bisenzio è diviso in due categorie, categoria normale e categoria speciale, come indicato nell'articolo precedente.
6. Le tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie poste in essere o visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco delle strade classificate in categoria speciale sono maggiorate nella misura del 150 per cento.

7. Agli effetti dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché per il canone mercatale, il territorio del Comune di Campi Bisenzio è diviso in due categorie, categoria II e categoria I, di cui all'elenco delle strade con la relativa categoria assegnata in allegato sub A) al presente regolamento, dandosi atto che le località inserite nella categoria I sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche, mentre le località inserite nella categoria II comprendono la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria I.
8. Le tariffe relative alle occupazioni effettuate nelle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco delle strade classificate in categoria I sono maggiorate nella misura del 22,70 per cento per le occupazioni permanenti e nella misura del 33,33 per cento per le occupazioni temporanee.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. La nomina viene effettuata con deliberazione di Giunta Comunale e di norma ricade sul Responsabile del Servizio Tributi. In caso di concessione a terzi della gestione il funzionario responsabile è l'affidatario della gestione medesima.

Articolo 4 - Accertamento e sanzioni

1. In caso di violazioni relative all'obbligo di versamento del canone, sulle somme omesse si applica la sanzione del 30%, oltre agli interessi nella misura del tasso legale. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari non aventi queste caratteristiche, considerandole effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
6. Non si procede ad emettere atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare del dovuto, comprensivo di canone, sanzioni ed interessi, sia inferiore ad euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

7. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
8. Il Comune o il soggetto affidatario della gestione del canone, che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 15-bis del Regolamento comunale sulle entrate tributarie.
9. L'omesso o parziale versamento eseguito può essere sanato con un pagamento tardivo, sempre che non sia stato ancora contestato dall'ufficio tributi, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Articolo 5 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, senza interessi, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate, senza interessi, con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
5. Non si procede a rimborso di somme inferiori ad euro 5,00.

CAPO II – CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 6 - Disposizioni generali

6. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 7 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

2. La regolamentazione delle varie forme di pubblicità è prevista dal titolo III del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 162 del 16.12.2010 e successive modifiche.

Articolo 8 - Autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è regolata dagli articoli 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 162 del 16.12.2010 e successive modifiche.
2. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
3. Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione: a tale fine copia dell'atto in fase di rilascio è inviata all'Ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.
4. Le forme di pubblicità non soggette a preventiva autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Regolamento sopra citato, sono disciplinate dal successivo art. 16.

Articolo 9 - Rimozione del mezzo pubblicitario

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari privi delle prescritte autorizzazioni o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone sono soggette alle azioni previste dall'art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 162 del 16.12.2010 e successive modifiche, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 31 del Regolamento comunale sopra citato.
2. Sono considerate abusive le forme di pubblicità indicate nell'art. 29 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle pubbliche affissioni e delle frecce private di indicazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 162 del 16.12.2010 e successive modifiche,
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, possa essere regolarizzata con idoneo atto di autorizzazione o concessione.

Articolo 10 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno

adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 12 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi.

Articolo 13 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ovvero in mancanza il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, rilevando tutte le facce che compongono il mezzo, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.
2. E' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.
3. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Per quanto riguarda le insegne di sede, la collocazione di indicazioni relative al marchio del prodotto venduto nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, non fa venir meno la natura di insegna di esercizio.
5. In relazione alle scritte su tenda e le scritte su vetro, la superficie tassabile è quella della figura geometrica in cui la scritta è circoscritta e non l'intera tenda o l'intera vetrina.
6. L'indicazione delle carte di credito, buoni pasto, carte sociali e simili adesivi, se inferiori a mezzo metro quadrato, non verranno assoggettati al canone.
7. Gli esercenti che intendono esporre in vetrina mezzi pubblicitari relativi all'attività esercitata, possono dichiarare la pubblicità esposta come pubblicità permanente a messaggio variabile.
8. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
10. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
11. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
12. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
13. Non costituisce nuova pubblicità, ai fini dell'applicazione canone unico ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario, fatti salvi gli obblighi di denuncia della variazione e il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale, se dovuta.

Articolo 15 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 del Regolamento di disciplina, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita

dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune ovvero al Concessionario del servizio, se presente, il quale ne rilascia ricevuta. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone unico è effettuato di norma, contestualmente al rilascio della autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo precedente, con le modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con Legge n. 225/2016.
2. In caso di esposizioni pubblicitarie effettuate per più annualità, per gli anni successivi al primo, il canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Qualora il canone da versare sia di importo superiore o uguale ad Euro 1.000,00, il contribuente può comunicare la volontà di corrisponderlo in forma rateale, in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e il 30 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
5. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per le seguenti forme di diffusione dei messaggi pubblicitari la tariffa applicata è determinata annualmente dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento:
 - a) pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi **luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico** o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, nonché per metro quadrato e per giorno;
 - b) per la pubblicità di cui al comma 1 effettuata **per conto proprio** dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe;
 - c) pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso **diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche** effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora la pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista;
 - d) pubblicità effettuata con **striscioni o altri mezzi similari**, che attraversano strade o piazze la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazioni;
 - e) pubblicità effettuata da **aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il cui canone è dovuto a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita;
 - f) pubblicità eseguita con **palloncini frenati** e simili, il cui canone è determinato in misura pari alla metà di quella prevista per la fattispecie di cui al comma precedente;
 - g) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di **manifestini o di altro materiale pubblicitario**, oppure mediante **persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari**, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
 - h) pubblicità effettuata a mezzo di **apparecchi amplificatori** e simili, il canone è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;
 - i) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Articolo 20 – Maggiorazioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è soggetto alle seguenti maggiorazioni da applicarsi alle tariffe:
 - a) esposizione pubblicitaria con superficie fino a 1 metro quadrato non sono previste maggiorazioni rispetto alla tariffa base;
 - b) esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati, la tariffa base del canone è maggiorata del 50 per cento rispetto alla precedente;
 - c) esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 5,5 metri quadrati e fino a 8,5 metri quadrati, la tariffa base del canone è maggiorata di un ulteriore 50 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - d) esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 metri quadrati, la tariffa base del canone è maggiorata del 100 per cento rispetto alla tariffa di cui alla lettera b);
 - e) esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
 - f) esposizione pubblicitaria in categoria speciale di cui all'art. 2, comma 7, del presente regolamento, la tariffa è maggiorata del 150 per cento.
2. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili.

Articolo 21 – Riduzioni

3. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
 - g) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - h) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - i) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. Al fine di ottenere la riduzione sopra indicata occorre presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione, in concomitanza alla richiesta di autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione.
5. Le riduzioni del canone non sono cumulabili.

Articolo 22- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

CAPO III - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23- Disposizioni generali

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2011.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero nella misura stabilita dal Piano generale degli impianti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio del Comune di Campi Bisenzio.

2. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile al Comune apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare e comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
3. L'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica della disponibilità degli spazi.

Articolo 25- Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni,
4. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 12 del mattino.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centoottanta giorni.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 26- Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e le maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La misura del canone è determinata in ragione di ciascun foglio fino a cm 70x100 e multipli per un periodo minimo di 10 giorni e multipli di 5.

3. Il canone per l'esposizione pubblicitaria tramite manifesti è maggiorato:
 - a) del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50 per cento per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli;
 - c) del 100 per cento per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
 - d) del 100 per cento qualora l'affissione venga eseguita in determinati spazi scelti dal committente;
 - e) del 10 per cento con un minimo di Euro 31,00 per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi.
4. Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano alla tariffa base del canone.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite sui luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Alle affissioni abusive, si applicano, in quanto compatibili, le regole previste all'art. 4 del presente regolamento comunale.

Articolo 28 - Riduzioni

1. La tariffa del canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano indicazioni di sponsor commerciali.
3. Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma 1, lettera b) occorre presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione, in concomitanza alla richiesta di autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione.
4. La Giunta Comunale può con la delibera di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento introdurre ulteriori agevolazioni finalizzate ad una migliore utilizzazione del servizio comunale delle pubbliche affissioni.
5. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 29- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di indicazione di altri soggetti o sponsor, riguardi le attività istituzionali del comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 1, comma 835 della Legge n. 160/2019.

Articolo 31- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, in quanto compatibili, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni continuative di durata inferiore all'anno e tutte quelle non ricomprese nella lettera a).

Articolo 34- Autorizzazioni

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita concessione o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato, fatta eccezione per le sotto indicate occupazioni temporanee di carattere occasionale per le quali non viene richiesta:
 - a) occupazioni da parte di coloro che effettuano il commercio ambulante itinerante e da parte degli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti in forma itinerante. La sosta non può prolungarsi oltre 60 minuti e fra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno 500 metri;
 - b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale o pali di sostegno, per l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione, manutenzione, installazione, riguardanti infissi o pareti, di durata non superiore a 4 ore;
 - c) occupazioni dovute alla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico di merci;
 - d) soste di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 2 giorni;
2. Non sono soggette ad autorizzazione le attività spettacolari senza l'impiego di palcoscenico, platea o apprezzabile attrezzatura.
3. L'amministrazione comunale, come previsto dalla deliberazione di C.C. n. 33 del 27.02.2018, non autorizzerà la concessione di suolo pubblico e spazi pubblici ad associazioni e/o partiti politici per manifestazioni e iniziative che risultino in violazione delle leggi nazionali in vigore che vietano sia la ricostruzione del Partito Fascista che la propaganda di istigazione all'odio razziale. Tale principio deve essere esplicitato a livello di modulistica.
4. Le concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico relative alle attività commerciali, a manifestazioni o spettacoli viaggianti, devono essere presentate secondo le procedure di cui al DPR n. 160/2010.

Articolo 35- Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che sarà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competenze e ad inoltrare formale istanza di concessione e/o autorizzazione entro le successive 24 ore. L'ufficio suddetto provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento.
3. Non sussiste alcun obbligo di comunicazione nel caso in cui l'occupazione sia dovuta all'esecuzione di lavori di pronto intervento, di cui all'articolo precedente, comma 1, lett. b), di durata non superiore a 4 ore.
4. Per quanto concerne le misure da adottare circa la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 36- Domanda di concessione ed autorizzazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente

domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, la residenza o sede legale, il codice fiscale o partita I.V.A., dati di recapito mail e pec;
 - b) l'esatta ubicazione e superficie dello spazio che si intende occupare;
 - c) la durata, lo scopo, la descrizione delle eventuali opere o impianti da realizzare e le modalità di uso di questi;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e di ogni altra norma da questo richiamata.
4. La domanda deve essere corredata della relativa documentazione tecnica (disegni, grafici, fotografie) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Il richiedente è comunque tenuto a produrre o esibire ogni atto e fornire ogni dato necessario all'esame della domanda, su richiesta del competente ufficio comunale.
5. La domanda di concessione per le occupazioni permanenti e temporanee deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data in cui avrà luogo l'effettiva occupazione.
6. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi precedenti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Articolo 37- Istruttoria della domanda

1. I funzionari apicali dei Settori competenti, od altro incaricato da questi appositamente delegato, provvederanno al rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione o ad emettere provvedimento motivato di diniego. I predetti funzionari ed i loro delegati sono responsabili delle relative procedure ai fini e per gli effetti di cui alla legge n. 241/90.
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per le aree antistanti pubblici esercizi ed esercizi commerciali la concessione e/o autorizzazione è concessa ai titolari esercenti l'attività con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra a giudizio dell'ufficio competente, ai pareri tecnici degli altri settori interessati.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica nonché dell'estetica e del decoro cittadino. Per tali motivi la concessione e/o autorizzazione può imporre l'adozione di specifici dispositivi per la sicurezza del transito veicolare e dei pedoni (come recinzioni, transenne, altre idonee strutture) o l'adozione di strutture di particolari forme, dimensioni e colorazioni (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.).
5. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione e/o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale od a terzi, od in particolari circostanze che lo giustificano, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale o polizza fidejussoria a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e decoro cittadino o che non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità o dei pubblici servizi.

Articolo 38- Concessione ed autorizzazione

1. L'atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciato previo assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta, deve indicare:
 - le generalità, la residenza, il codice fiscale o ragione sociale, sede legale e partita IVA del richiedente;
 - l'ubicazione e la misura dello spazio concesso e/o autorizzato;
 - la durata dell'occupazione;
 - tipologia di occupazione;
 - le condizioni e le prescrizioni cui è soggetta l'occupazione;
 - gli estremi del versamento e del relativo ammontare dell'eventuale deposito cauzionale o gli estremi della fideiussione di cui all'art. 37, comma 5.
2. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione: a tale fine copia dell'atto in fase rilascio è inviata all'Ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Articolo 39- Titolarità della concessione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione.
2. Chiunque intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne apposita istanza. In caso di accoglimento della domanda il competente ufficio provvede al rilascio di nuovo atto di concessione; a tale fine copia dell'atto in fase di rilascio è inviata all'Ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.
3. L'istanza di subentro deve essere accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia da parte del concessionario cui si intende subentrare. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui sia intervenuta la revoca o la decadenza della concessione cui si intende subentrare od in caso di morte del precedente concessionario.
4. In caso di occupazione effettuata da aziende la concessione o autorizzazione è rilasciata all'azienda stessa su richiesta del legale rappresentante pro-tempore, in caso di occupazione effettuata da condomini è rilasciata a nome del condominio richiedente su richiesta dell'amministratore pro-tempore. Il cambiamento del legale rappresentante e/o dell'amministratore viene comunicato all'ufficio competente nelle modalità da questi stabilite.
5. La nuova concessione è rilasciata con preferenza a coloro che subentrano a seguito di cessione di azienda.

Articolo 40- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche nonché le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

- di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

Articolo 41- Rinnovo e/o prolungamento della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione all'occupazione possono richiedere il rinnovo della stessa, inoltrando apposita richiesta. Il rinnovo è richiesto con le stesse modalità previste per il rilascio di cui agli articoli precedenti.
2. La richiesta di rinnovo delle concessioni per occupazione permanente deve essere prodotta almeno tre mesi prima della scadenza, la richiesta di rinnovo o prolungamento dell'autorizzazione di occupazione temporanea deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della scadenza.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi precedenti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. Per ottenere il rinnovo, copia dell'atto in fase di rilascio è inviata all'Ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.
5. I competenti uffici comunali provvedono al rilascio di nuova autorizzazione o concessione per la durata richiesta nell'istanza di rinnovo.

Articolo 42- Modifica, sospensione e revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare la concessione e/o autorizzazione per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro cittadino, senza corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può sospendere temporaneamente la concessione e/o autorizzazione, senza alcun indennizzo, per motivi di pubblico interesse, per l'effettuazione di manifestazioni promosse dal Comune stesso od altri Enti pubblici territoriali, per motivi di ordine pubblico o a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per motivi derivanti da cause di forza maggiore od eventi eccezionali.
3. Le occupazioni del sottosuolo e/o soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La modifica, revoca o sospensione sono disposte dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e riduzione in pristino del bene occupato o di adeguamento delle condizioni di occupazione alle modifiche disposte all'originaria concessione e/o autorizzazione. Nell'ordinanza è assegnato al titolare della concessione e/o autorizzazione un congruo termine per provvedere allo sgombero ed al ripristino od all'adeguamento, commisurato alla natura dei lavori da eseguirsi. L'istruttoria e la predisposizione degli atti necessari spettano al settore che ha originariamente rilasciato l'autorizzazione e/o concessione.
5. Alla scadenza del termine assegnato senza che il titolare della concessione e/o autorizzazione abbia ottemperato, si provvederà all'esecuzione di ufficio, con spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. 37, comma 5.

Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) inosservanza delle prescrizioni di cui all'atto di rilascio;
 - b) inosservanza delle norme di legge o dei regolamenti comunali;
 - c) uso improprio o diverso del bene in godimento;
 - d) mancata occupazione del suolo nei 30 giorni successivi alla data di rilascio di concessione per l'occupazione permanente;
 - e) cessione ad altro soggetto dell'uso del bene in godimento;
 - f) mancata corresponsione del canone unico patrimoniale per gli anni successivi al primo nelle occupazioni permanenti;
 - g) danni alle proprietà comunali.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione e/o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario: da comunicare prima dell'inizio dell'occupazione o se l'occupazione è già iniziata entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

a) Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti il Sindaco provvede ad emanare conseguente ordinanza di sgombero e ripristino, secondo la procedura prevista per la revoca di cui al precedente articolo.

Articolo 44- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali, attrezzature ed impianti e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumono temporanee le occupazioni non aventi queste caratteristiche, considerandole effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 45- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. La corresponsione del canone nel caso di occupazioni effettuate senza titolo o in difformità alla concessione e/o autorizzazione non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

Articolo 46- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie è determinata per ciascuna di esse.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Ai fini della determinazione della superficie si considerano occupati anche gli spazi intermedi fra gli oggetti, strumenti, attrezzature, che per effetto dell'occupazione medesima non possono essere utilizzati da altri soggetti, compresi nel perimetro riferibile all'occupazione, in qualsiasi modo delimitato.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che la contiene.
6. Le occupazioni effettuate con ponteggi e simili con appoggio al suolo dei soli pali di sostegno della struttura, sono da considerarsi occupazioni di soprassuolo, qualora questi siano posti in modo da non intralciare la circolazione stradale e non sia impedito al di sotto di questi il passaggio dei pedoni.
7. Per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati la superficie eccedente è calcolata ai soli fini tariffari in ragione del 10 per cento.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard annua va applicata fino a una capacità dei serbatoi superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere

inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 47- Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. In caso di accessi carrabili o pedonali di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, per i quali, su richiesta dei proprietari, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, viene vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato applicando alla tariffa base ridotta al 50 per cento.
6. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, il canone è ridotto al 40 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. L'ammontare dovuto è determinato in base al canone in vigore nell'anno di presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento.
10. Nel caso in cui venga meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 48- Occupazione con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile.

1. Le concessioni per occupazioni effettuate con stazioni radio base dei servizi di telefonia mobile sono disciplinate dalla specifica regolamentazione comunale in materia.
2. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. Alla fattispecie, si applicano le previsioni contenute nel capo I e capo IV del presente regolamento in quanto compatibili.
3. Le tariffe del canone annuo sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è determinato per singola stazione radio base, prevedendo una maggiorazione del canone per ogni gestore aggiuntivo sul medesimo impianto (cd. co-siting o sharing). Alla presente occupazione non si applicano i criteri di determinazione del canone di cui all'art. 2 e dell'art. 46 del presente regolamento.
5. Per il pagamento del canone si applica l'art. 51 del presente capo IV.
6. Le convenzioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento sono valide fino alla scadenza naturale delle stesse.

Articolo 49- Riduzioni

1. Le tariffe base del canone è ridotta:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, il canone è ridotto al 50 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, il canone è ridotto al 30 per cento;
 - c) per le occupazioni con passi carrabili le riduzioni sono disciplinate nell'art. 47 del presente regolamento;
 - d) per le occupazioni permanenti effettuate con chioschi dove viene effettuata attività commerciale il canone è ridotto al 77 per cento;
 - e) per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi il canone è ridotto del 50 per cento.
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta al 60 per cento. Per le occupazioni ricorrenti o non inferiori a 30 giorni la tariffa è ridotta di un ulteriore 50 per cento.
 - g) Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi la tariffa è ridotta al 20 per cento;
 - h) per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, produttori agricoli, artigiani e venditori di proprie opere dell'ingegno al di fuori delle aree mercatali, il canone è ridotto al 50 per cento;
 - i) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa base è ridotta al 20 per cento. Inoltre per tali utenze le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq. 1000, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;
 - j) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia e l'esercizio di scavo sul suolo stradale, la tariffa base è ridotta al 70 per cento;
 - k) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e del tempo libero la tariffa ordinaria è ridotta al 20 per cento;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Le riduzioni del canone sono cumulabili.

Articolo 50- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), b), c) e d) del presente regolamento;
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ivi compresa la collocazione delle stesse.
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- n) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero o comunque promosse da organizzazioni senza scopo di lucro. Le occupazioni effettuate da soggetti di carattere commerciale all'interno di tali manifestazioni sono soggette al canone;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.

Articolo 51- Pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni deve essere versato direttamente al comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione: a tale fine copia dell'atto in fase di rilascio è inviata all'ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.

2. Il canone per le occupazioni permanenti è annuale: il canone per le annualità successive alla prima va corrisposto annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO V – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI (CANONE MERCATALE)

Articolo 52- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 53- Autorizzazioni

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di commercio e dal Regolamento per il commercio su area.
2. Non è richiesta autorizzazione per l'assegnazione di posteggio, temporaneamente non occupato dal titolare, in aree di mercato.
3. Per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione per occupazioni ricorrenti saranno seguite le stesse modalità e procedure previste per le altre occupazioni temporanee.

Articolo 54- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. L'occupazione abusiva è soggetta al pagamento del canone maggiorato di una indennità pari al 50% e di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% del canone.

Articolo 55- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o in base alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è dovuto anche dall'operatore cui venga giornalmente assegnato il posteggio temporaneamente non occupato a causa dell'assenza del concessionario o che risulti libero (cd. spuntista).

Articolo 56- Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore.
3. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 57- Riduzioni

1. Alla tariffa base del canone mercatale si applicano le seguenti riduzioni:
 - occupazioni fino a 3 ore, riduzione dell'80 per cento;
 - occupazioni fino a 12 ore, riduzione del 20 per cento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 58 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero o comunque promosse da organizzazioni senza scopo di lucro. Le occupazioni effettuate da soggetti di carattere commerciale all'interno di tali manifestazioni sono soggette al canone.

Articolo 59- Pagamento del canone mercatale

1. Il canone mercatale è determinato in base alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la superficie è determinata per ciascuna di esse.
2. Il canone deve essere versato direttamente al comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione: a tale fine copia dell'atto in fase di rilascio è inviata all'ufficio tributi per la determinazione del dovuto ed il controllo dell'avvenuto pagamento del canone.
3. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee con concessione pluriennale è corrisposto annualmente: il canone per le annualità successive alla prima va corrisposto annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 60 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 30/06/1994 e il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 220 del 27/12/2000, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso relativi alle annualità pregresse.
3. Per la sola annualità 2021, il termine per gli adempimenti previsti al 31 gennaio di ogni anno sono fissati al 31 maggio 2021. Sarà possibile accedere al versamento rateale per le rate del 31 luglio e 30 ottobre dietro pagamento entro il 31 maggio della metà dell'importo complessivamente dovuto.